

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	PTPCT 2024-2026	Pagina 80 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA



Azienda Speciale Parona
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ("PTPCT")
2022-2024**

TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	<h2>PTPCT 2024-2026</h2>	Pagina 81 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA

29 Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza

La trasparenza è "intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»" ⁽¹⁴⁾. La trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

Essa riguarda, oltre alle pubbliche amministrazioni, gli enti individuati agli art. 2 e 2-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e pertanto: gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;

- le società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- le società in partecipazione pubblica e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse).

La normativa in materia di trasparenza prevede, da un lato, l'obbligo di diffusione sul sito web di dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria e, dall'altro, l'esercizio del diritto all'accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) da parte di soggetti individuati dalla stessa.

Gli obblighi di pubblicazione sono definiti con maggior precisione nell'Allegato 1 alla Determinazione ANAC 1134 ("Elenco degli obblighi di pubblicazione"), un cui estratto è riportato nel prosieguo del presente Piano.

Il D.Lgs. 97/2016 ha inoltre previsto la piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) – precedentemente costituente un documento autonomo – nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), ora Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), come "apposita sezione", con la quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

30 Nozioni introduttive

30.1 Trasparenza

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., introducono il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

¹⁴ PNA 2019, Pag. 76.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	<h1>PTPCT 2024-2026</h1>	Pagina 82 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti e limiti.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. ha ulteriormente riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni, da parte degli enti, integrando l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate, ai fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione.

L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso, da parte dell'intera collettività, a tutte le "informazioni pubbliche", in modo da favorire un rapporto diretto tra l'ente e cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., in parte previsti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in parte da altre normative. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

30.2 Integrità

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione.

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi a sovvenzioni e benefici di natura economica elargiti, nonché agli acquisti di beni e servizi.

Dalle precedenti considerazioni è ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere alle stesse "con disciplina e onore" (articolo 54, comma 2, della Costituzione). Anche la pubblicazione dei codici di comportamento sui siti istituzionali degli enti si inserisce nella logica dell'adempimento di un obbligo di trasparenza.

31 Correlazioni con la normativa in materia di accesso civico e documentale

Il D.Lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui la stessa sia stata omessa.

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti sopra individuati (con il limite dell'interesse pubblico). L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	<h1>PTPCT 2024-2026</h1>	Pagina 83 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, "non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente". Chiunque può esercitarlo, "anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato" come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016. Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla L. 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA" ("Freedom of Information Act").

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e "costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Al contrario, l'accesso generalizzato "si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la L. 241/1990.

ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. È quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la L. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa: "la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	<h1>PTPCT 2024-2026</h1>	Pagina 84 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA

L'ANAC, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

32 Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali

L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e la successiva entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha novellato il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), hanno permesso di specificare le correlazioni tra le norme in materia di privacy e quelle in materia di trasparenza ed accesso.

Specificamente, l'art. 59 del nuovo D.Lgs. 196/2003 (Accesso a documenti amministrativi e accesso civico) dispone quanto segue:

- "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 (dello stesso Decreto, NdR), i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (Regolamento Europeo 2016/679, NdR) e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso";
- "I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Il successivo art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale) dispone inoltre che "quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".

Anche l'A.N.A.C. è intervenuta per chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

All'interno del PNA 2018 infatti, la suddetta Autorità evidenzia "che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	<h1>PTPCT 2024-2026</h1>	Pagina 85 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA

soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»”.

“Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificchino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nella presente sede si ribadisce essenzialmente che, nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all’interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l’obbligo alla trasparenza (per esempio, numeri di telefono personali);
- preferenze personali (trattasi in molti casi di dati sensibili);
- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa o perizie in sede civile, penale e stragiudiziale).

Per quanto attiene alle notizie su dipendenti e amministratori, non devono essere mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità/impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

 Azienda Speciale Parona <small>ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA</small>	<h2 style="margin: 0;">PTPCT 2024-2026</h2>	Pagina 86 di 92	
		Data: Gennaio 2024	Emesso da: Presidente del CdA

Si rileva infine la necessità di dotarsi di specifici Regolamenti per l'esercizio delle seguenti forme di accesso:

- accesso documentale, riferito al diritto disciplinato dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990;
- accesso civico semplice, riferito al diritto riconosciuto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013;
- accesso civico generalizzato, riferito al diritto riconosciuto e disciplinato nell'articolo 5, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

33 Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza

Nella predisposizione del presente documento sono state osservate inoltre le disposizioni della Legge 4 agosto 2017, n. 124, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", così come modificata con Legge 28 giugno 2019, n. 58, la quale dispone, all'art. 1 co. 125, che "a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a. ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b. ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c. alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d. alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

Il successivo art. 125-bis dispone che "i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435 -bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza".

Si evidenzia che il co. 127 del citato articolo dispone peraltro che, "al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125 -bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".

Tale disposizione costituisce, di fatto, un'integrazione degli obblighi di trasparenza cui l'Azienda è soggetta.

Si evidenzia infine il nuovo "Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", la cui entrata in vigore è prevista per dicembre 2022, e di cui si terrà conto nella prossima edizione del PTPCT.

